



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Cap 63082

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Cod. fisc. 80000270449

Tel. (0736) 81871 – Fax 818760

AL SINDACO

AL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: Art.31 C.C.N.L. 22/01/2004 - "Disciplina delle risorse decentrate" – Definizione provvisoria Fondo anno 2017.

Si trasmette in allegato il prospetto relativo alla determinazione provvisoria del Fondo di produttività per il 2017 corredata da nota esplicativa ed indicazioni della Corte dei Conti. Distintamente.

Dalla Residenza Municipale 20/11/2018

Responsabile Area Economico Finanziaria e Tributi
Dott.ssa Monica Cacciamani



Allegato A: Tabella analitica della costituzione provvisoria del fondo 2017

COSTITUZIONE DEL FONDO – RISORSE FISSE		EURO
Unico importo consolidato (CCNL 22/01/2004 art. 31 comma 2)	Risorse stabili al 22/01/2004	65.297,83
CCNL 22/01/2004 art. 4 comma 1	0,50% Monte salari 2003	5.216,02
CCNL 11/04/2008 art. 8 comma 2	0,60% Monte salari 2005	9.248,13
Decurtazione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio	(art.9 comma 2 bis D.L.78/2010 convertito in L.122/2010 e circolare MEF n. 12 15.04.2011)	-3.578,32
Variazione % media dip.2013 – media dip.2010 al netto del rateo 2012	Riduzione anno 2013	-6.932,71
Decurtazione % anno 2016 su valore fondo 2015 (5,93%) Art.1 comma 236 Legge Stabilità 2016		-3.872,16
Incremento per RIA personale cessato (art.4,c.2 CCNL 2000-01)		2.264,89
TOTALE		67.643,68

DESTINAZIONE DEL FONDO – RISORSE STABILI E STORICHE		EURO
Indennità di comparto	CCNL 2004 art. 33	11.827,59
Progressioni orizzontali	CCNL 2004 art. 34	21.659,97
Indennità operatrici Asilo Nido	CCNL 14/09/2000 code contrattuali - art. 31 comma 7	280,21
TOTALE		33.767,77

TOTALE DESTINAZIONE FONDO PARTE STABILE **33.767,77**

Risulterebbe pertanto un'economia di parte stabile pari ad € 33.875,91


COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE VARIABILI DA DEFINIRSI OGNI ANNO		EURO
Economia straordinario 2016		9.712,75

La determinazione del Fondo risorse variabili non può essere predisposta non essendo ancora formalizzata la contrattazione decentrata relativa all'anno 2016; si può inserire soltanto l'economia da straordinario 2016 pari a € 9.712,75= come esposto nella tabella soprastante. Lo stanziamento relativo al compenso per lavoro straordinario anno 2017 ammonta ad € 12.904,08 e risulta liquidato e pagato per € 3.783,69.

Castel di Lama 20/11/2018



 Dott.ssa Monica Cacciamani





COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Cap 63082

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Cod. fisc. 80000270449
818760

Tel. (0736) 81871 – Fax

COSTITUZIONE DEL FONDO 2017 E LE INDICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

Nella costituzione del fondo per le risorse decentrate le amministrazioni devono dare applicazione alle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 75/2017, in base alle quali il fondo del 2017 non deve superare quello del 2016, mentre è scomparso il vincolo alla sua riduzione in caso di diminuzione del personale in servizio, tenendo conto di quello assumibile. Le sezioni di controllo della Corte dei Conti ci dicono che il calcolo del tetto deve essere effettuato con riferimento all'insieme delle varie componenti e non in modo analitico per singola componente. Ed ancora, che le amministrazioni che non hanno rispettato il patto di stabilità non possono inserire nel fondo, neppure come riproposizione, le risorse che dipendono dal loro apprezzamento discrezionale, mentre devono inserire le previsioni dettate da specifiche disposizioni di legge ed i risparmi derivanti dalla mancata integrale utilizzazione della parte stabile del fondo.

IL FONDO 2017

Sulla base delle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 75/2017 le risorse per il salario accessorio non devono superare a partire dall'anno 2017 quelle del 2016. Tale previsione opera, per esplicita previsione legislativa, già dallo scorso 1 gennaio e la norma abroga il comma 236 della legge n. 208/2015, per il quale i fondi non dovevano superare quelli del 2015 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto degli assumibili.

Il combinato disposto di tali due previsioni consente di superare i dubbi interpretativi e, quindi, ci impone di dare corso alla applicazione delle nuove disposizioni per l'intero anno 2017. Di conseguenza, le amministrazioni che avessero già costituito il fondo del corrente anno dando corso alla riduzione per le diminuzioni del personale e restando all'interno del tetto del fondo del 2015, dovrebbero rivederlo ed applicare le nuove disposizioni. In base alle quali il fondo a partire dal 2017 non deve più tenere conto dell'andamento del numero dei dipendenti.

Occorre inoltre ricordare che le amministrazioni devono evitare di incorrere in uno dei seguenti tre errori, che si registrano molto spesso. Il primo è che tutti gli enti devono dare applicazione al vincolo di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del DL n.

78/2010, per il quale le amministrazioni a partire dal fondo 2015 devono consolidare il taglio operato nel 2014 per restare entro il tetto del 2010 e per la diminuzione del personale in servizio. L'assenza di questa voce getta di per sé un sospetto di legittimità sulla costituzione del fondo.

Inoltre, gli enti devono considerare (ex pluris circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 19/2017) che nella riduzione del fondo del 2016 per la diminuzione del personale in servizio si deve tenere conto degli assumibili, a prescindere dalla considerazione che effettivamente queste assunzioni si siano effettivamente concretizzate o meno nel corso dell'anno.

Infine, gli enti senza dirigenti devono ricordare che non possono aumentare le spese previste per il 2016 per il salario accessorio delle posizioni organizzative. Di conseguenza, l'eventuale aumento del numero di questi incarichi deve essere finanziato con la diminuzione delle indennità di posizione e di risultato in godimento, così da garantire il non superamento del tetto delle risorse destinate a questa finalità nel 2016, tranne che si proceda ad una riduzione in misura corrispondente delle risorse per la contrattazione decentrata.